

COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA



**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/04/1991

CAPO I NORME GENERALI

- pag. 3 art. 1 Finalità
- pag. 3 art. 2 Le varie provvidenze
- pag. 3 art. 3 Destinatari
- pag. 3 art. 4 Misura delle provvidenze

CAPO II PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

- pag. 3 art. 5 Ammissione ai servizi sociali
- pag. 4 art. 6 Reddito minimo vitale
- pag. 4 art. 7 Reddito reale del nucleo familiare
- pag. 4 art. 8 Misura e durata dei sussidi economici di base
- pag. 5 art. 9 Sussidi per casi straordinari
- pag. 5 art. 10 Servizi domiciliare
- pag. 5 art. 11 Servizio mantenimento inabili in Istituto
- pag. 6 art. 12 Servizi soggiorni - vacanza ed attività ricreative diurne
- pag. 6 art. 13 Consegna di buoni viveri
- pag. 7 art. 14 Altri vantaggi economici
- pag. 7 art. 15 Interventi speciali

CAPO III PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

- pag.7 art. 16 Sovvenzioni alle scuole materne private
- pag.8 art. 17 Altri vantaggi alle scuole materne private
- pag.8 art. 18 Ausili finanziari agli alunni
- pag.9 art. 19 Altri interventi di assistenza scolastica

CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- pag. 9 art. 20 Contributi per impianti sportivi non comunali

CAPO V CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

- pag. 9 art. 21 Contributi manutenzione di strade vicinali
- pag. 9 art. 22 Contributi per l'ampliamento dei servizi

CAPO VI ALTRE PROVVIDENZE

- Pag. 10 art. 23 Contributi associativi
- Pag. 10 art. 24 Contributi per celebrazioni
- Pag. 10 art. 25 Contributi per le manifestazioni religiose e varie
- Pag. 10 art. 26 Provvidenze per lo associazioni ed i gruppi
- Pag. 11 art. 27 Contributi per iniziative specifiche
- Pag. 11 art. 28 Contributi per lo sviluppo attività turistica
- Pag. 12 art. 29 Contributi per attività in campo economico
- Pag. 12 art. 30 Contributi a seguito convenzioni

CAPO VII MODALITA

- Pag.12 art. 31 Premessa
- Pag.12 art. 32 Documentazione per i servizi sociali
- Pag.13 art. 33 Documentazione per gli altri benefici

Pag.13 art. 34 Istruttoria
Pag.13 art. 35 Erogazione di contributi

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Pag. 14 art. 36 Norme Transitorie
Pag. 14 art. 37 Sostituzione di atti e regolamenti

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione di benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti ed associazioni, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna dei buoni viveri;
- b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o bisogno
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati e le associazioni, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

I destinatari delle provvidenze previste dall'art.1 nei punti a), b), c), devono essere o residenti nel comune o che operano a favore della popolazione del comune.

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

CAPO II PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L. R. 15 dicembre 1902, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari dei beni immobili, oltre l'alloggio adeguato;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale

determinato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna di rimborsare al Comune la somma richiesta.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S. esclusa la 13° mensilità.

Il reddito minimo vitale della persona sola, pensionata o inabile al lavoro in misura superiore al 45% è pari al 100% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base.

Il canone di locazione va detratto nel suo reale ammontare.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

ART. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

Se la differenza è inferiore a lire 50.000, il sussidio è pari a tale somma.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo massimo ad un anno per volta; l'incombenza per il rinnovo è affidata all'ufficio servizi sociali del comune.

ART. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

- a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- c) per l'affido etero familiare ai minori;

- d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
- e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- g) per onoranze funebri decorose;
- h) per l'acquisto di protesi;
- i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Ogni situazione sarà opportunamente vagliata dalla Commissione Assistenza e dalla Giunta Comunale.

Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

ART. 10 - SERVIZIO DOMICILIARE

Il servizio svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza o che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione.

Per le modalità di erogazione del servizio e per la partecipazione alla spesa della stessa da parte degli utenti si richiama quanto disposto e regolamentato con deliberazione del consiglio Comunale n 18 del 31.1.1991, esecutiva nelle forme di Legge.

ART. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

L'intervento è esclusivamente economico a favore di persone ricoverate e consiste nel saldare la quota delle rette di ospitalità

dopo avere detratto L. 70.000.= mensili e la 13^a mensilità per la vita di relazione ad uso personale.

Per la liquidazione delle rette di ospiti presso le Case di Riposo in altri comuni, provvederà, a seguito delega, la Giunta Comunale, a presentazione della contabilità da parte della Casa di Riposo medesima intendendo con ciò comunque erogare il contributo direttamente alla persona e non costituire impegnativa

verso la Casa ospitante, nel mentre per gli ospiti, in particolari condizioni economiche della nuova Casa di Riposo " Villa Serena" di Bardolino, il contributo verrà erogato mensilmente direttamente alla persona interessata (del. C.C. n. 35 del 23.1.1990 punto 4)

Per cittadini residenti nel comune di Bardolino che abbiano parenti tenuti al mantenimento per Legge o che siano proprietari di beni immobili, in linea di principio, non ci sarà contributo, fatta eccezione per le situazioni in cui al seguito di accertamento d'ufficio, i parenti tenuti al mantenimento per Legge, si trovino in condizioni economiche tali da non potere effettivamente provvedere al pagamento della retta (del. C.C. n.34 del 23.1.1990, punto 2).

ART. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA E ATTIVITA' RICREATIVE DIURNE

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna — mare — ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori e in centri diurni, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti per potere usufruire del servizio.

La Giunta Municipale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno o attività ricreativa recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi generalizzati a tutti i partecipanti nonché ulteriori contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrino nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 9 previa relazione dell'ufficio servizio Sociale.

ART.13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio Servizi sociali, il Sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, residenti nel Comune, nel limite massimo previsto nel regolamento per il servizio economato.

ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o bisogno.

La Giunta Municipale, previa relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, quantificherà la somma da anticipare e le modalità di restituzione.

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere totale o parziale del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali. L'eventuale restituzione o parziale, verrà stabilita dalla Giunta Municipale previa relazione Ufficio Servizi Sociali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative, e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'art.9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune offre ai disastriati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo da determinare all'occorrenza, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

ART.15 - INTERVENTI SPECIALI

I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31

marzo 1900, n. 126, e successive modificazioni.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione di contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n.13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini residenti nel Comune assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.

Per le sovvenzioni alle scuole materne private si richiamano le norme regolamentari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19.6.1988, esecutiva a norma di legge.

La scuola materna privata per ottenere le sovvenzioni deve:

- a) presentare istanza entro il 31 gennaio allegando il bilancio di previsione ed il consuntivo approvato dell'organo statutario;
- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino allo esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola e delle tariffe che intende praticare nel nuovo anno scolastico, in riferimento alle entrate e uscite desunte dall'ultimo consuntivo approvato e del bilancio di previsione già trasmesso al Comune. La Giunta Comunale potrà richiedere la revisione delle tariffe in relazione ai servizi offerti dalla Scuola Privata.

ART.17 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private il proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente a brevi periodi di tempo; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

Ai bambini frequentanti le Scuole Materne Private è data possibilità di usufruire del servizio trasporto alunni con le modalità e tariffe annualmente determinati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 agosto di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dell'art. 9 del presente regolamento L.R. 31/85 e successive modificazioni.

In casi particolarmente bisognevoli di tutela la quota base del reddito minimo vitale viene aumentata di due quinti.

Il Comune potrà concedere, su proposta dell'ufficio Servizi Sociali, ausili finanziari od assumere a proprio totale carico rette per consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico presso scuole private ad alunni portatori di Handicap o che, per particolari situazioni familiari altrimenti verrebbero a trovarsi in condizioni di disagio per l'assolvimento di tale obbligo.

Si richiama in proposito la L.R. 2 aprile 1985 e successive inerenti.

ART. 19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 agosto dell'anno precedente.

Ai programmi per attività integrative, gite scolastiche ed altre iniziative simili dovranno partecipare finanziariamente gli utenti dei servizi medesimi, nell'importo annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

CAPO IV GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART.20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.

Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo

il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi in relazione all'utilizzo effettivo degli impianti.

Detta materia sarà comunque approvata con successivo apposito separato regolamento da adottarsi.

CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 21 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L. L.g. 1 settembre 1916, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al Cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

ART. 22 - CONTRIBUTI PER L' AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendano attuare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura di 1/3.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

Il contributo viene erogato a condizione che gli interessati si impegnino a semplice richiesta del Comune a trasferire a quest'ultimo gratuitamente l'opera realizzata.

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 23 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali. I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno Successivo.

ART. 24 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni, patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente il limite della spesa corrente prevista dal bilancio per tali scopi.

ART. 25 - CONTRIBUTI PER LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E VARIE

Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori e privati organizzatori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente ai limiti di spese correnti previste nel bilancio a tale scopo.

ART. 26 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'iniziativa cui la richiesta di sovvenzione si riferisce.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi e delle istituzioni scolastiche, il Comune può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio - sanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente i limiti di spese correnti previsti in bilancio a tale scopo.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico, sociale o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del 50 per cento dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'articolo 14, comma 1.

ART. 27 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, l'attività di complessi bandistici e corali, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino al massimo delle spese correnti previste nel bilancio a tale scopo.

L'amministrazione comunale può attribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

ART. 28 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare il limite delle spese correnti stanziato nel bilancio a tale scopo.

ART. 29 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale

nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo delle spese correnti previste nel bilancio a tale scopo.

ART. 30 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

CAPO VII - MODALITA'

ART. 31 - PREMESSA

I benefici previsti dall'articolo 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 32 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato conforme al modello predisposto dal Comune;
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
- c) ultime buste paga;
- d) libretti di pensione;
- e) ricevute del pagamento del canone di locazione;
- f) cartellini rosa dei disoccupati.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal Comando dei Vigili Urbani. Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare dei richiedente;
- b) ricerche presso Enti e Uffici Pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

ART. 33 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'art. 32 deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente, associazione o gruppo.

La domanda va corredata dell'eventuale bilancio di previsione e del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza, tenuto conto della struttura organizzativa del richiedente e dell'iniziativa per la quale si richiedono i benefici.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni)

ART. 34 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 35 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo o di altri documenti giustificativi delle spese sostenute.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espresso diffida, la revoca del contributo concesso. L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VIII — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36 - NORME TRANSITORIE

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro l'anno 1991 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento, qualora siano frutto di provvedimenti relativi ad iniziative in corso alla data dell'entrata in vigore della

presente disciplina, o di attese basate sui provvedimenti esecutivi, purché comunque esista in bilancio la somma disponibile.

ART. 37 — SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti o provvedimenti comunque disciplinino i benefici previsti dall'art. 1.